



**Protocollo d'intesa tra  
Regione del Veneto  
e  
Procura Regionale  
presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti del Veneto**

La Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti del Veneto, con sede in ....., via ....., rappresentata dal ....., nato a ..... il ....., il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Procuratore Regionale presso la Corte dei Conti

e

la Regione del Veneto, con sede in Venezia – Dorsoduro 3901, codice fiscale n. 80007580279, rappresentata dal Presidente ....., nato a ..... il ....., ovvero da un suo delegato a termini del Decreto n. .... del ..... e segnatamente nella persona del ..... nato a ..... il ....., che compare per effetto della delega formalmente conferita in data ..... ed allegata al presente atto.

**Premesso**

- che la Regione Veneto ha disciplinato l'esercizio delle funzioni di controllo e di vigilanza in materia di sanità e sociale con Legge regionale 5 agosto 2010, n. 21, recante "Norme per la riorganizzazione del servizio ispettivo e di vigilanza per il sistema socio-sanitario veneto", ed ha dettagliato l'esercizio delle relative funzioni con proprio Regolamento del 26 maggio 2011, n. 1 "Disciplina dell'attività ispettiva in materia sanitaria e sociale nella Regione del Veneto";
- che a seguito della citata Legge regionale n. 21/2010, la struttura ispettiva e di vigilanza sul settore socio-sanitario è stata collocata alla dipendenze del Consiglio regionale;

- che l'art. 2, comma 4 del D.L. 15 novembre 1993, n. 453 convertito, con modificazioni, nella Legge 14 gennaio 1994, n. 19 consente alla Procura regionale della Corte dei Conti la delega di adempimenti istruttori a funzionari delle pubbliche amministrazioni;
- che l'art. 2, comma 4 bis del citato D.L. 15 novembre 1993, n. 453 convertito, con modificazioni, nella Legge 14 gennaio 1994, n. 19, stabilisce che la delega di adempimenti istruttori a funzionari regionali è disposta d'intesa con il Presidente della Regione;
- che si ravvisa l'opportunità di rinnovare i rapporti di collaborazione intercorrenti tra la Regione Veneto, tramite la Struttura ispettiva, e la Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti.

Tutto ciò premesso, il Procuratore Regionale presso la Corte dei Conti e il Presidente della Regione del Veneto, convengono quanto segue:

#### **Art. 1 – Oggetto**

Il presente Protocollo disciplina i rapporti di collaborazione intercorrenti tra la Regione del Veneto, tramite la Struttura ispettiva, e la Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 2, commi 4 e 4 bis, del D.L. 15 novembre 1993, n. 453 convertito, con modificazioni, in Legge 14 gennaio 1994, n. 19.

#### **Art. 2 – Attività di indagine**

La Procura Regionale può avvalersi direttamente della Struttura regionale per l'attività ispettiva e vigilanza in materia sanitaria e sociale per lo svolgimento di specifiche attività di indagine nelle predette materie.

#### **Art. 3 – Richiesta di intervento**

La Procura Regionale, ai fini del precedente art. 2, conferisce la delega di adempimenti istruttori alla Struttura, dandone contestuale comunicazione al Presidente della Regione e al Presidente del Consiglio regionale.

Una nuova delega può essere conferita dalla Procura Regionale a seguito della comunicazione della conclusione del precedente incarico da parte della Struttura, salvo diverso accordo con il Dirigente della medesima Struttura.

**Art. 4 – Conferimento dell'incarico**

Il Dirigente della Struttura, entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta di intervento, salvo diverso e motivato avviso, comunica alla Procura Regionale l'accettazione dell'incarico dandone contestuale comunicazione al Presidente della Regione e al Presidente del Consiglio regionale.

**Art. 5 – Modalità di espletamento dell'incarico**

Il Dirigente della Struttura individua il personale e le risorse da impiegare nello svolgimento dell'incarico, stabilendo altresì le relative modalità operative e temporali, tenuto conto delle effettive esigenze della medesima Struttura in relazione, in particolare, all'attuazione del Piano Annuale dell'Attività Ispettiva di cui all'art. 2, comma 4, della Legge regionale 5 agosto 2010, n. 21.

Nello svolgimento del procedimento di indagine la Struttura rende noto ai soggetti interessati che la relativa attività è svolta su incarico della Procura Regionale, esibendo eventualmente la relativa delega.

Il personale incaricato tiene costantemente informato il Dirigente della Struttura sullo stato dell'indagine.

Il Dirigente della Struttura trasmette l'esito degli accertamenti alla Procura Regionale, entro i termini fissati nell'atto istruttorio, e comunica di aver concluso gli accertamenti al Presidente della Regione e al Presidente del Consiglio regionale.

**Art. 6 – Flusso di comunicazione**

Il magistrato inquirente fornisce alla Struttura le informazioni ritenute utili agli accertamenti integrandole eventualmente con quelle sopravvenute alla originaria richiesta di intervento.

Possono essere attivate apposite conferenze consultive e di approfondimento per il miglior svolgimento dell'indagine e, più in generale, per rendere maggiormente proficuo il rapporto di collaborazione.

**Art. 7 – Tutela della riservatezza**

La Struttura svolge la propria attività nel rispetto del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

I dati personali acquisiti nell'espletamento dell'attività oggetto della presente convenzione vengono trattati ai soli fini dello svolgimento delle funzioni istituzionali.

Il personale della Struttura incaricato del trattamento dei dati accede alle informazioni la cui conoscenza sia indispensabile curandone la conservazione con idonee misure di sicurezza.

**Art. 8 – Rapporti di reciproca e leale collaborazione**

Le prestazioni rese nell'ambito della presente convenzione sono funzionali alla reciproca e leale collaborazione fra istituzioni pubbliche e pertanto s'intendono rese a titolo gratuito.

**Art. 9 – Durata della convenzione**

La presente convenzione ha durata di un anno e s'intende tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo diversa comunicazione di una delle due parti all'altra, formulata almeno tre mesi prima della scadenza della convenzione medesima.

Le parti concordano che l'atto in oggetto verrà registrato unicamente in caso d'uso ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 tariffa part. II allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

Il presente atto viene letto, approvato specificatamente articolo per articolo con le premesse e sottoscritto.

In Venezia – ..... – nell'anno 2012 addì ..... del mese di .....

La Procura Regionale  
presso la Sezione Giurisdizionale  
della Corte dei Conti del Veneto

La Regione del Veneto